Tipologia: FISCO
Protocollo: 2001414

Data: **29 gennaio 2014**

Oggetto: Informazione antimafia
Allegati: 1. autocertificazione antimafia



CONCESSIONARI ADM INFORMAZIONE ANTIMAFIA SCADENZA AL 31 GENNAIO 2014

Gentile Associato,

con al presente si vuole rammentare, a tutti i <u>concessionari</u>, che il <u>31 gennaio c.a.</u>, scade il termine per inviare all'Amministrazione dei monopoli la dichiarazione antimafia di insussistenza, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti dell'organo di amministrazione, delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal Decreto Legislativo 159/2011, successive modificazioni ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 159/2011.

Si fa presente che ai sensi dell'art. <u>85 del D.Lgs. n. 159/2011</u>, e successive modificazioni e integrazioni, l'informazione antimafia si estende ai seguenti soggetti, <u>e ai loro familiari conviventi di maggiore età:</u>

- · se si tratta di imprese individuali
- al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto;
- se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
- a) per le associazioni,
- a chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile,
- al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c) per le società di capitali,
- anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse economico,
- a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società semplice e in nome collettivo,
- a tutti i soci;
- f) per le società in accomandita semplice,
- ai soci accomandatari;

Mail



- g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile,
- > a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese,
- alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali
- > ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- Per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica,
- ➤ ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato,
- > a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
- Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c), oltre a quanto previsto nelle medesime lettere,
- ➤ anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

Si allega alla presente un fac simile di dichiarazione antimafia da presentare ad AAMS.

Un cordiale saluto.

Per AGìSCO

Studio Bondavalli